

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Ai Signori
Clienti dello Studio

Milano, 22 marzo 2023

CIRCOLARE N. 9/2023

Oggetto: Sanatoria irregolarità formali

Con la Legge di Bilancio 2023, legge 29/12/2022 n. 197, come già indicato nella nostra Circolare n. 3/2023, il legislatore ha previsto la possibilità per i contribuenti di sanare gli errori configurabili come “irregolarità formali” compiute sino al 31/10/2022 **con il versamento di un importo fisso pari a 200 euro ad annualità**. Il termine ultimo per poter aderire alla procedure di regolarizzazione scadrà il prossimo 31/03/2023, salvo proroghe ad oggi non sicure.

Con la presente Circolare siamo ad esporvi il dettaglio della disposizione e l'elenco, come fornito dall'Agenzia delle Entrate, degli errori sanabili.

Le irregolarità formali

Possono avvalersi della regolarizzazione tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le violazioni devono essere state **commesse entro il 31/10/2022**.

Non sono sanabili le violazioni formali inerenti l'imposta di registro e l'imposta di successione.

Le violazioni sanabili non devono essere rilevanti per la determinazione della base imponibile e per il pagamento dei tributi.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Gli errori formali sanabili

Con la **circolare n. 2/E del 27 gennaio**, l'Agenzia delle Entrate **ha elencato i casi** che possono essere oggetto di sanatoria con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le irregolarità.

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l'omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche IVA (LIPE)**, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi **Intrastat**;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- l'omessa restituzione dei **questionari inviati** dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio, o variazione**;
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 (**Dichiarazione d'intento**) che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al **sistema tessera sanitaria**;
- l'omessa comunicazione della **proroga** o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca**;

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione** delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione** delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'IVA**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile (reverse charge)**, in assenza di frode, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'**omesso esercizio dell'opzione** nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis;
- la mancata iscrizione al **VIES**.

Chi è escluso dalla sanatoria degli errori formali

Sono invece esclusi dalla sanatoria gli errori formali:

- relativi a norme tributarie che riguardano ambiti impositivi diversi da quelli appena indicati;
- oggetto di rapporto esaurito, vale a dire con procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023;
- oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma con pronuncia giurisdizionale definitiva oppure con altre forme di definizione agevolata precedenti al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

La regolarizzazione degli errori

La regolarizzazione degli errori formali avviene mediante:

- il pagamento di una sanzione fissa pari a **200 euro per ogni annualità che si intende sanare**, in unica soluzione oppure in due rate di pari importo al 31/3/2023 e 31/3/2024
- Codice tributo TF44;
- con la **rimozione delle irregolarità od omissioni**.

Errori relativi alle fatture elettroniche e corrispettivi telematici

Le violazioni connesse alla fatturazione/corrispettivi giornalieri possono avere natura formale o sostanziale a seconda che non abbiano o abbiano inciso sulla liquidazione Iva, con un assoggettamento ad un differente regime sanzionatorio.

Con particolare riguardo alla tardiva emissione della fattura la violazione può essere oggetto della definizione agevolata se:

- le fatture sono state emesse tardivamente ma sono comunque state incluse nella liquidazione Iva del periodo di riferimento. Per invio tardivo si intendono:
 - le fatture immediate emesse oltre a 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione;
 - le fatture differite se sono emesse oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
- il corrispettivo non inviato o inviato tardivamente sia stato correttamente memorizzato e incluso nella liquidazione Iva del periodo di riferimento.

Tali violazioni, se commesse fino al 31.10.2022, possono essere sanate tramite la regolarizzazione delle violazioni formali, con il versamento di euro 200,00 per ciascun periodo d'imposta, da regolarizzare entro il 31.03.2023.

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Di seguito si riportano i dati da inserire nel modello F24:

| | COD. TRIBUTO | ANNO IMPOSTA | IMPORTO |
|--------|--------------|--------------|---------|
| ERARIO | TF44 | **** | 200,00 |

Tenuto conto dell'importo e del numero di errori formali che questa modalità consente di sanare, lo Studio suggerisce di aderire a tale opportunità per gli anni d'imposta ancora oggetto di accertamento (dal 2017 al 2022), in particolare per gli anni in cui è stata introdotta la fatturazione elettronica (ossia dal 2019).

Lo studio non prevede la necessità di un supporto per la compilazione e pagamento del modello, qualora richiediate il nostro intervento per la predisposizione del modello F24 e la sua presentazione tramite Entratel, verrà addebitato un compenso pari a euro 50,00.

Lo studio resta a Vostra disposizione per ogni chiarimento necessario.

Studio Bontempelli
Commercialisti